

Dossier n° <<Codice polizza>> Conto di regolamento n° <<Conto corrente collegato polizza>> Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento n° <<Rapporto servizi di investimento>> intestato a <<Intestazione 1 servizio investimento>><<Intestazione 2 servizio investimento>>

Tra

<<Denominazione Istituto>> con sede <<Comune istituto>>, <<Indirizzo istituto>>, iscritta al Registro delle Imprese di <<Luogo registro imprese Banca>>, Codice Fiscale n. <<Numero registro imprese Banca>>, <<Descrizione fissa gruppo IVA CCB>> iscritta all'Albo delle Banche n. <<Iscrizione albo Banche>>, codice ABI <<ABI istituto>>, di seguito la **"Banca"**

e

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA	LOCALITA' NASCITA	INDIRIZZO
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione <<Codice fiscale>> 2a>>		<<Data nascita>>	di <<Luogo di nascita>>	<<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO SEDE
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>>	<<Partita IVA>>	<<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>

rappresentato da

COGNOME E NOME	NATO A	NATO IL	RESIDENTE A	CODICE FISCALE
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>>	<<Luogo di nascita>>	<<Data di nascita>>	<<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>	<<Codice fiscale>>

Codice *Legal Entity Identifier* <<Codice LEI cliente>>
di seguito indicato/i come il **"Cliente"**

Premesso che

il Cliente ha sottoscritto con la Banca il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento di cui sopra (di seguito "Contratto quadro"), che regola la prestazione da parte di quest'ultima di una pluralità di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari ed altri prodotti e servizi ivi individuati;

e dichiara

- di aver ricevuto dalla Banca, prima della sottoscrizione del presente contratto (di seguito "il Contratto"), l'"Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca" aggiornata con le informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela (Sez. 2);

inoltre ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 dichiara

di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/86 (di seguito, "TUIR")

di NON optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR;

e chiede alla Banca

la prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del Cliente, con la contestuale apertura del dossier titoli di cui sopra, funzionale a consentire alla Banca la prestazione del servizio medesimo

le parti convengono

l'attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del Cliente con la contestuale apertura del dossier titoli di cui sopra, che sarà regolato dalle norme di seguito indicate, nonché dalle condizioni economiche di cui al documento di sintesi riportato in frontespizio (di seguito "Documento di sintesi"), che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del Cliente (di seguito, "il Servizio"), avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF").

Art. 2 - Modalità di sottoscrizione del Contratto e delle istruzioni conferite alla Banca

2.1. Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, nonché le istruzioni successivamente disposte, oltre che con firma autografa, laddove consentito dalla Banca, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima, tra cui l'apposizione di firma elettronica qualificata ("FEQ"), ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento eIDAS"), ovvero di firma digitale ("FD"), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il "Codice dell'Amministrazione Digitale"), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere la suddetta documentazione tramite l'apposizione di firma elettronica avanzata ("FEA") e, in particolare, attraverso l'utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.

2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l'utilizzo di FEQ o FD non costituisce per la Banca obbligo di concludere il presente Contratto o di perfezionarlo con quella

determinata modalità di firma. In caso di utilizzo di FEA, il Cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo servizio, accettato le condizioni presenti all'interno del documento denominato "Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata" nonché aver fornito, ove necessario (es. in caso di firma grafometrica), il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo di tale modalità di sottoscrizione.

2.3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.

Art. 3 – Commissioni e spese

3.1. Le commissioni e le spese applicate al Servizio prestato dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi.

3.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento del Servizio. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente ed indicato nel frontespizio. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (Inadempimento del Cliente).

3.3. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, le informazioni in merito ai costi e agli oneri del Servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.

Art. 4 - Durata del Contratto e recesso

4.1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Il recesso non comporta penalità e spese a carico del Cliente, salvo i casi eventualmente previsti dalla normativa vigente. Restano impregiudicate le istruzioni impartite anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4.2. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in capo alla Banca, successivamente alla ricezione della comunicazione di recesso, quest'ultima, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione delle istruzioni conferite dal Cliente, e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle istruzioni impartite dal Cliente, fatto salvo l'obbligo di quest'ultimo di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 5 – Cointestazione

5.1 I cointestatori sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.

5.2 I cointestatori operano congiuntamente (firma congiunta) o disgiuntamente (firma disgiunta) secondo la scelta esercitata nel Contratto Quadro, che si dovrà ritenere efficace anche in caso di scioglimento di quest'ultimo, fermo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del Contratto Quadro.

5.3 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca è impartita, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

5.4 Qualora il presente Contratto sia cointestato, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatori, fermo restando in capo a questi l'onere di informare gli altri.

5.5 Il recesso può essere comunicato in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatori con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori: nel caso i cointestatori abbiano optato per la gestione del rapporto in via disgiunta. Il cointestatore che dispone/ricrive il recesso dal Contratto deve informare tempestivamente gli altri cointestatori. In caso di gestione del rapporto a firma congiunta, invece, anche il recesso dovrà essere comunicato da/a ciascuno dei cointestatori.

5.6 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.

5.7 L'apertura di eventuali sottorubriche intestate ai singoli cointestatori non pregiudica la facoltà per ciascuno degli altri, in caso di operatività disgiunta, ad impartire istruzioni alla Banca relativamente agli strumenti finanziari ivi depositati, rientrando gli stessi, salvo diverso accordo, nel patrimonio comune di tutti i cointestatori.

Art. 6 - Potere di rappresentanza

6.1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

6.2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax, pec oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

6.3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

6.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatore che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatori.

6.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 7 - Modifiche del Contratto

7.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.

7.2. In presenza di un giustificato motivo, il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del Contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 TUB.

7.3. La modifica di cui al comma precedente si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

7.4. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, quest'ultime disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 8 - Inadempimento del Cliente

8.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (cd. pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che in tale caso la Banca ha diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari depositati e, ove ne sussistano le condizioni, può valersi dei diritti a lei spettanti anche ai sensi degli artt. 2756 e 2761 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo degli stessi congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

8.2. Prima di realizzare gli strumenti finanziari depositati, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (cd. pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni.

8.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

8.4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari depositati, tiene in deposito gli altri alle condizioni contrattualmente stabilite.

8.5. Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/Cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

Art. 9 - Legge regolatrice e foro competente

9.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2. Il Contratto, le istruzioni e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

9.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto è competente il Foro della sede legale della Banca o della Filiale ove il cliente intrattiene il proprio rapporto, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) Codice del Consumo, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.

Art. 10 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, Ufficio reclami e risoluzione stragiudiziale di controversie

10.1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

10.2 Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente Contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

10.3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni, ad uno degli organismi descritti nel comma 4 che segue. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per la risoluzione di controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento relativi agli strumenti finanziari oggetto deposito, quali, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti di opzione, conversione titoli o versamento dei conferimenti. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca.

10.4. In alternativa all'ABF, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

10.5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

PARTE SECONDA DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

Art. 11 - Oggetto del deposito

11.1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi dell'art. 83-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione (entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "Titoli").

11.2. Nel caso di deposito di Titoli cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

11.3. Nel caso di deposito di Titoli dematerializzati, la registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso evidenze contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 12 - Svolgimento del servizio

12.1. La Banca custodisce i Titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai Titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del Cliente rilasciato per iscritto.

12.2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei Titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.

12.3. Per i Titoli non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

12.4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai Titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 13 - Obbligazioni del Cliente

13.1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui Titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

13.2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 14 - Custodia, trasferimento e modalità per il ritiro dei Titoli cartacei

14.1. Per il parziale o totale ritiro dei Titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i Titoli anche senza preavviso.

Art. 15 - Comunicazioni periodiche – invio della corrispondenza

15.1. Almeno trimestralmente, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei Titoli in deposito e delle disponibilità liquide in conformità con quanto previsto all'art. 60 del Regolamento Intermediari e all'art. 63 del Regolamento Delegato. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

15.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, la Banca invia al Cliente le comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza bancaria e servizi di investimento.

15.3. L'invio al Cliente di lettere o di rendiconti, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del TUB, è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel Documento di Sintesi. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di

comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

15.4. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio del rendiconto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Art. 16 - Trasferimento e modalità di custodia dei Titoli cartacei

16.1. La Banca ha facoltà di custodire i Titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 17 - Subdeposito dei Titoli

17.1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i Titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso depositari centrali di Titoli o depositari centrali ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. w-septies) del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d'Italia il 5.12.2019 e come tempo per tempo aggiornato.

17.2. Con riferimento ai Titoli dematerializzati il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i Titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei Titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. I Titoli del Cliente depositati presso subdepositari sono distinguibili da quelli della Banca e del subdepositario e iscritti in conti separati. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

17.3. In relazione ai Titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

17.4. In caso di parziale o totale ritiro dei Titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione degli stessi al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei Titoli alla Banca, da parte dei depositari di cui al comma 1. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

Art. 18 - Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari

18.1 Nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti proveniente, per il tramite del depositario centrale/subdepositari, da (i) emittenti italiani (o dal delegato di essi) con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea e/o (ii) società italiane (o dal delegato di esse) con azioni ammesse, con il consenso dell'emittente, alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, il cui statuto preveda l'esercizio del diritto all'identificazione dei propri azionisti, la Banca, è tenuta a comunicare (anche tramite un proprio incaricato o un subdepositario) ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Cliente che detiene presso la Banca medesima azioni dell'emittente/società richiedente in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sul dossier titoli di cui sia intestatario. Nei casi che precedono la Banca comunica ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Cliente senza indugio e comunque non oltre il termine indicato dall'emittente/ società richiedente.

18.2. Il Cliente titolare di una partecipazione azionaria superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, frazionata su più depositi amministrati aperti presso diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca, anche qualora presso la stessa siano depositate le azioni in misura inferiore alla citata percentuale. Il Cliente comunica tale circostanza, sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla diffusione del comunicato stampa con cui l'emittente/società di cui al precedente comma 1 rende nota al mercato la richiesta di identificazione dei propri azionisti. La Banca non assume alcuna responsabilità nel caso di omessa o ritardata comunicazione da parte del Cliente delle suindicate informazioni. In ogni caso, la Banca non è tenuta ad accettare le informazioni trasmesse dal Cliente oltre il predetto termine.

18.3. La Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

18.4. Nel caso di richiesta di (i) emittenti obbligazioni emesse nel sistema di gestione accentrata, il cui regolamento del prestito lo preveda, (ii) società di gestione del risparmio, con riguardo alle quote di fondi comuni e nei casi ove sia consentito da norme di legge, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato/subdepositario) all'emittente/società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente, sul cui dossier titoli sono registrati obbligazioni/quote di fondi dell'emittente/società richiedente, che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero dei predetti strumenti finanziari registrati sui rispettivi dossier.

18.5. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun dossier titoli di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca.

<<Luogo emissione contr. condiz.>> _____, li <<Data di stampa estesa>> _____ <<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione Istituto>>
(timbro e firma della Banca)

<<Luogo emissione contr. condiz.>> _____ , <<Data di stampa estesa>> _____

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

<<Denominazione Istituto>>

Timbro e firma della Banca

Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca un esemplare del presente Contratto comprensivo del Documento di Sintesi.

Copia del presente Contratto con il Documento di sintesi, sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e recante il tratto grafico di quest'ultimo, verrà inviato al Cliente con la modalità telematica convenuta per l'invio della corrispondenza e lo stesso si impegna fin d'ora a prenderne visione. Per ragioni di sicurezza e di tutela dei dati personali, l'esemplare firmato con i dati biometrici verrà conservato presso l'Ente Certificatore.

L'accesso al dato biometrico potrà avvenire solo per il tramite di un soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria (es. Perito Calligrafico CTU), nonché per le altre finalità previste dalla legge, e necessita congiuntamente della messa a disposizione delle credenziali di accesso da parte della Banca e da parte della Certification Authority.

<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

Il Cliente dichiara di prestare il consenso alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca di cui alla Sez. 6 dell'Informativa Precontrattuale, nonché all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione.

<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

Inoltre, il Cliente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c. c., dell'art. 118 TUB e dell'art. 85 comma 2 del TUF:

PARTE PRIMA

- art. 3.2 (Conseguenze in caso di mancato pagamento spese e commissioni);
- art. 4 (Recesso ed effetti dello scioglimento del Contratto);
- art. 6 (Potere di rappresentanza);

- art. 7 (Modifiche del Contratto);
- art. 8 (Inadempimento del Cliente);
- art. 9.3 (Foro competente).

PARTE SECONDA

- art. 13 (Obbligazioni del Cliente)
- art. 15.1, 15.4 (Approvazione tacita delle comunicazioni);
- art. 16 (Trasferimento e modalità di custodia dei Titoli cartacei);
- art. 17 (Subdeposito titoli);
- art. 18 (identificazione dei titolari degli strumenti finanziari)

<<Denominazione società per
grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante